

Con la sentenza n.7372/2014 la Cassazione affronta il problema dell'illegittimità del termine apposto a un contratto di lavoro. La Corte conferma la propria consolidata giurisprudenza in ordine all'onere della prova a carico del datore di lavoro, dei seguenti aspetti: 1) scioglimento del rapporto per mutuo dissenso, 2) legittimità dell'apposizione del termine nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, 3) necessità di prova della stipulazione di accordi che prevedano l'assunzione del lavoratore a termine per beneficiare del regime più favorevole dell'art.32 comma 6 della legge n.183/2010, 4) spettanza degli accessori da ritardo solo dalla data della sentenza.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 7372 del 28/03/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)